



501/2024

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 77789 del  
registro di segreteria promosso con ricorso  
presentato dal sig. XX , nato a OMISSIS

(OMISSIS) il OMISSIS, residente a OMISSIS

(OMISSIS), OMISSIS, rappresentato e

difeso dall'Avv. Mario Orsini ed elettivamente  
domiciliato, in Roma, Via F.lli Rosselli n. 2, ;

*Contro*

MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione Generale della  
Previdenza Militare e della Leva II Reparto - 5°  
Divisione in persona del legale rappresentante pro -  
tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Generale  
dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, Roma,

In caso di  
diffusione,  
omettere le  
generalità e gli  
altri dati  
identificativi  
dell'interessato,  
ai sensi dell'art.  
52, c. 3 D.Lgs.  
196/03

costituito in proprio;

per l'accertamento della causa di servizio,  
previo annullamento del provvedimento (Decreto n.  
1326/2017 del 08/05/2017) con cui il Ministero della  
Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare  
e della Leva II Reparto - 5° Divisione , ha rigettato  
l'istanza, presentata in data 16/12/2013, con la  
quale l'istante, ha domandato il riconoscimento della  
dipendenza da causa di servizio e la concessione  
dell'equo indennizzo della seguente infermità:  
*"spondiloartrosi lombare, discopatia L5-S1 con  
sofferenza radicolare cronica L5 EMgraficamente  
accertata ".;*

|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di<br>diffusione,<br>omettere le<br>generalità e gli<br>altri dati<br>identificativi<br>dell'interessato,<br>ai sensi dell'art.<br>52, c. 3 D.Lgs.<br>196/03 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Vista l'ordinanza 23/2021;

Udito all'udienza odierna l'Avv. orsini, per il  
ricorrente, nessuno presente per il Ministero della  
Difesa.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, previa presentazione della  
domanda, nel 2014 ai fini di equo indennizzo, e

domanda di Pensione privilegiata nel 2015 indirizzata all'Amministrazione, con l'odierno ricorso ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie dalle quali è affetto: "spondiloartrosi lombare, discopatia L5-S1 con sofferenza radicolare cronica L5 EMgraficamente accertata". Ha sottolineato che l'attività lavorativa espletata è sempre stata caratterizzata dall'esposizione prolungata a condizioni atmosferiche sfavorevoli, eccessiva umidità, pioggia, basse temperature, servizi in piedi, consumazione di pasti frugali e freddi, espletamento di turni compresi servizi notturni. Il ricorrente ha chiesto di annullare il Decreto negativo di dipendenza; di accertare e dichiarare che l'infermità sofferta è dipendente da causa di servizio ai fini dell'attribuzione del diritto a percepire la PPO; di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento della pensione privilegiata a vita Tab. A 8 ctg.; di condannare l'Amministrazione stessa alla corresponsione di tutti i ratei di pensione privilegiata maturati, oltre oneri di legge. In via

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

istruttoria ha chiesto consulenza tecnica d'ufficio.

2. Risulta in atti che la CMO nel 2015 aveva riscontrato la patologia in argomento, e nel 2015 il CVCS aveva imputato l'infermità a generici processi dismetabolico degenerativi, negando la correlazione con eventi di servizio.

3. Con memoria, si è costituito in proprio il Ministero della Difesa, evidenziando che l'Amministrazione ha adottato il provvedimento, motivando conformemente al parere del Comitato di verifica delle causa di servizio, che esprime parere tecnico vincolante, ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto competente in via esclusiva ad esprimersi sulla concessione dell'equo indennizzo - oggetto del provvedimento impugnato - è il solo giudice Amministrativo. Nel merito, ha sostenuto che le motivazioni espresse dal Comitato di verifica per le cause di servizio appaiono puntuali e circostanziate e risultano frutto di una completa istruttoria che ha fatto riferimento a tutti i precedenti di servizio dell'interessato e a tutti gli elementi connessi con lo svolgimento effettivo del

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

servizio. Ad avviso del Ministero, non sarebbero, inoltre, riscontrabili situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio, che possano aver influito - anche solo in forma concausale - sull'insorgenza dell'infermità non riconosciuta dipendente. Gli invocati eventi di servizio non si appaleserebbero, pertanto, tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, in quanto nel tipo di prestazioni di lavoro rese, benché impegnative, non risulterebbero sussistere disagi e strapazzi di tale intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori extra lavorativi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Con ordinanza 23/2021 è stato nominato CTU il Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa - C.M.L. - Sezione speciale presso la Corte dei conti, affinché si esprimesse sul seguente quesito: "accertare la dipendenza causale o concausale da causa di servizio dell'infermità *"spondilouncoartrosi lombare, discopatia L5-S1 con sofferenza radicolare cronica L5 emgraficamente accertata"*, riconosciuta dalla Commissione medica dell'ospedale militare di Roma con verbale del 28

*aprile 2015, in quanto patologia dipendente da fatti relativi al servizio prestato nell'Esercito Italiano che siano stati causa della menomazione dell'integrità psico fisica ovvero che abbiano svolto un ruolo concausale efficiente e determinante nel suo decorso evolutivo; nel caso in cui riscontri diretta riferibilità, quale sia la relativa ascrivibilità".*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Il CTU ha espresso parere negativo, con verbale del 4-7-2024. Alle operazioni peritali si è presentato il ricorrente e il suo consulente medico.

6. In merito al parere preliminare l'avv. Orsini ha presentato controdeduzioni, sostanzialmente riproducendo i rapporti informativi in atti del 1998 e 2003, depositando anche una richiesta dell'interessato di documentazione di servizio relativa ad "addestramento volo in montagna", seguita però soltanto dal deposito di tre fogli di viaggio (2009-2011 per 5 giornate) senza ulteriore documentazione, talché il CTU ha confermato il contenuto del parere preliminare inviato alle parti.

7. All'udienza odierna, l'Avv. Orsini si è riportato al ricorso introduttivo ed alla

documentazione prodotta. L'Avv. Orsini ha tuttavia fatto presente che il Consulente d'ufficio ha messo in evidenza come non siano stati depositati documenti utili per dimostrare il nesso eziologico, ed ha anche chiarito che l'amministrazione resistente non ha prodotto l'integrale fascicolo, soprattutto con riguardo all'addestramento ed ai viaggi volo, in quanto si tratta di dati remoti non reperiti. Ha chiesto al Giudice di valutare la possibilità di rinvio, per consentire di effettuare una nuova richiesta di documentazione, finora non reperita.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

#### DIRITTO

9. La questione in esame concerne la richiesta di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle patologie delle quali risulta affetto il ricorrente.

10. Nel merito il ricorso non merita accoglimento. Al riguardo è ampiamente condivisibile il giudizio medico legale espresso dal consulente d'ufficio, che ha ritenuto non correlata a fatti di servizio la

patologia di cui soffre l'interessato. Il Collegio medico ha preso in esame il fascicolo amministrativo del ricorrente, dal quale risulta che ha svolto mansioni presso l'ufficio cassa ed altre mansioni proprie del grado. Anche le perizie esaminate peraltro indicano lavori d'ufficio. Comunque, il CTU argomenta in modo convincente in relazione all'artrosi, quale processo degenerativo del tessuto osseo cartilagineo articolare legato all'età ed a fattori genetici ed endogeno costituzionali, la cui evoluzione può essere aggravata da attività fisiche gravose, prolungate e continue, ma la forma primaria è indipendente da fattori esogeni; i fattori ambientali climatici e microclimatici possono assumere ruolo di acutizzazione di sintomatologia dolorosa, ma non possono assumere ruolo causale o concausale dell'insorgere della malattia.

In generale, atteso che l'onere della prova incombe sul ricorrente, risulta agli atti che l'istante abbia svolto attività d'ufficio e quanto alle ore di volo non è stata prodotta ulteriore documentazione probante, se non tre soli voi fogli di viaggio degli

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

anni 2009-2011 ciascuno della durata di 5 giorni, con indicazione generica di addestramento di volo in montagna, non idonei a suffragare il nesso eziologico. D'altronde è stata già concessa una proroga (chiesta nel 2021) del termine per produrre documenti ed osservazioni più articolate.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

11. In conclusione, la relazione peritale d'ufficio è motivata, logicamente coerente e completa, nel rispetto del contraddittorio tecnico. Pertanto, non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte dal consulente d'ufficio, il ricorso è rigettato.

12. Le spese legali sono compensate, in ragione della complessità della fattispecie. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

rigetta il ricorso

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il giudice

Alessandra Sanguigni

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.10.2024  
per il Dirigente**

**F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO  
VINICOLA  
CORTE DEI CONTI  
29.10.2024 13:55:16  
GMT+02:00